

ALLEGATO F

SANZIONI IN AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO AI SENSI DEL REGIO DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1923, N. 3267 E SS.MM.II., LEGGE REGIONALE 12 OTTOBRE 2012, N. 45 E DELLA LEGGE REGIONALE 22 DICEMBRE 2017 N. 51.

(Sanzioni in violazione al Regio Decreto 30.12.1923 n. 3267 e ss.mm.ii.)

Fatto salvo il regime sanzionatorio previsto per le violazioni delle disposizioni del Regio Decreto del 30.12.1923 n. 3267, nonché del Regio Decreto del 16.05.1926 n. 1126, le violazioni alla L.R. 45/2012, alla L.R. 51/2017 nonché quelle previste dal regolamento sono soggetto al seguente regime sanzionatorio, fatta salva l'applicazione di sanzioni amministrative e pene previste da altre norme statali e/o regionali. Per il calcolo delle sanzioni si procede ai sensi della l. 689/81. Per quanto non previsto per le altre infrazioni si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 1 comma a) della legge 9 ottobre 1967 n° 950, e, nel caso si verifichino danni, ai sensi degli artt. 24 e 26 del Regio decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 3267 e ss.mm.ii..

(Sanzioni in violazione alla Legge Regionale 12 ottobre 2012 n. 45)

Le violazioni delle disposizioni della legge regionale 12 ottobre 2012 n. 45 e s.m.i. sono soggette al regime sanzionatorio di cui all'art. 37 della stessa Legge, fatta salva l'applicazione di sanzioni amministrative e pene previste da altre norme statali e regionali.

Fermo restando quanto disposto dall'art. 24, del Regio decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 3267 e ss.mm.ii., le violazioni relative a movimento terra in aree sottoposte a Vincolo Idrogeologico ai sensi del Regio decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 3267 e ss.mm.ii., sono soggette al seguente regime sanzionatorio, fatta salva l'applicazione di sanzioni amministrative e pene previste da altre norme statali e/o regionali:

Per il calcolo delle sanzioni si procede ai sensi della l. 689/81. Per quanto non previsto per le altre infrazioni si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 1 comma a) della legge 9 ottobre 1967 n° 950, e, nel caso si verifichino danni, ai sensi degli artt. 24 e 26 del Regio 30 dicembre 1923, n. 3267 e ss.mm.ii..

(Sanzioni in violazione al regolamento)

Le violazioni delle disposizioni di cui al regolamento sono soggette al seguente regime sanzionatorio, fatta salva l'applicazione di sanzioni amministrative e pene previste da altre norme statali e regionali. Sanzioni relative alle violazioni inerenti il materiale di propagazione:

1. chiunque produce, detiene per vendere, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione materiale forestale di propagazione senza la licenza prescritta nell'allegato K del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 500,00;
2. Chiunque omette di tenere il registro di cui all'allegato K del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 500,00;
3. Chiunque tiene irregolarmente il registro di cui all'allegato K del regolamento, od omette la comunicazione alle competenti autorità territoriali della consistenza del materiale di

- propagazione presente nelle proprie unità produttive, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 500,00;
4. Chiunque acquista, distribuisce, commercia, trasporta materiale di moltiplicazione non separati in lotti identificati, o comunque senza poterne dimostrare la provenienza o l'identità clonale come prescritto dall'allegato K del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 500,00, con un minimo in ogni caso di euro 100,00, per ogni kg o frazione di kg di sementi, e per ogni centinaia o frazione di centinaia di piante, talee, marze, astoni, embrioni o altre parti di piante, trasportate per la vendita, vendute o altrimenti commercializzate;
 5. Nel caso di rimozione di materiale forestale di moltiplicazione vegetativa, appartenente ai cloni iscritti nel Registro nazionale, senza l'autorizzazione dell'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione prevista nell'allegato K del regolamento, si applica ai trasgressori una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 300,00, con un minimo in ogni caso di euro 100,00, per ogni centinaia o frazione di centinaia di piante, talee, marze, astoni, embrioni o altre parti di piante rimosse;
 6. Nel caso di mancanza di licenza o del registro o del certificato di cui all'allegato K, l'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione nel pronunciare il provvedimento definitivo di accertamento delle infrazioni, dispone che il provvedimento venga comunicato dall'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione e tramite questo, al Ministero, il quale provvede a pubblicare su un sito internet l'elenco di tali provvedimenti e dei trasgressori, e a renderlo disponibile a chi ne fa richiesta;
 7. Nel caso di reiterazione delle violazioni l'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione può disporre la sospensione della licenza per un periodo compreso tra 2 e 5 anni;

Sanzioni relative alle violazioni inerenti l'esecuzione di lavori o di attività forestale:

8. per la mancata apposizione del cartello di cantiere ai sensi dell'art. 31 comma 11 del Regolamento si applica la sanzione amministrativa di euro 100,00.
9. per le violazioni di quanto disposto degli artt. 78 e 79 del regolamento si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 500,00. La sanzione è raddoppiata qualora la violazione avvenga all'interno dei perimetri delle aree Rete Natura 2000;
10. per la mancata comunicazione *di inizio* e ¹di fine lavori di cui agli artt. 31 c. 17, art. 32 c.5, e art. 40 c. 10 del regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00€ a 500,00€.
11. per le violazioni delle altre disposizioni del regolamento non previste ai punti precedenti si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di € 100,00 e massima di € 500,00, se dalla violazione deriva un danno, si applica anche una sanzione amministrativa compresa tra il doppio e il quadruplo del danno causato. Fermo restando quanto disposto dall'art. 24, del Regio decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 3267 e ss.mm.ii., le violazioni relative a movimento terra in aree sottoposte a Vincolo Idrogeologico ai sensi del Regio decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 3267 e ss.mm.ii., sono soggette al seguente regime sanzionatorio, fatta salva l'applicazione di sanzioni amministrative e pene previste da altre norme statali e/o regionali:
12. Per l'esecuzione di movimento terra, senza l'invio della comunicazione prevista all'art. 91 del Regolamento o prima del termine previsto per il loro inizio, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 500,00;
13. Per l'esecuzione di movimento terra in assenza del parere di competenza previsto all'art. 86 del Regolamento, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro a

¹ L'art. 12, comma 1, del Regolamento regionale n. 6 del 5 agosto 2025 ha inserito le parole "*di inizio e*".

500,00 per entità.

Altre sanzioni:

14. Si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500 per il mancato rispetto del piano colturale di cui all'art. 69 del Regolamento;
15. Si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500 per il taglio di utilizzazione conclusivo eseguito anticipatamente rispetto a quanto indicato nel piano colturale di cui all'art. 69 del Regolamento.
16. Si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500 per l'esecuzione di interventi in assenza del piano colturale di cui all'art. 69 del Regolamento.
17. Per le violazioni delle disposizioni regolamentari non previste si applica una sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di € 100,00 e massima di € 500,00. Se dalla violazione ne deriva un danno, si applica una sanzione amministrativa che va dal doppio al quadruplo del danno causato.

Per il calcolo delle sanzioni si procede ai sensi della l. 689/81. Per quanto non previsto per le altre infrazioni si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 1 comma a) della legge 9 ottobre 1967 n° 950, e, nel caso si verifichino danni, ai sensi degli artt. 24 e 26 del Regio 30 dicembre 1923, n. 3267 e ss.mm.ii..

TABELLA A

Tariffe per l'applicazione delle sanzioni amministrative, relative ai valori delle piante e parti di piante di alto fusto, o destinate a crescere ad alto fusto, esistenti nelle fustaie e nei cedui, e tagliate in violazione alle presenti norme.

specie legnosa	valore piante con diametri in cm a metri 1.30 da terra											
	sino a cm 5	6 - 10	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	51 - 60	cm 61 e oltre
abete e larice	3.55	3.55	4.58	7.16	13.85	24.17	39.67	56.2	76.82	99.03	133.11	139.11
pino e altre resinose	3.03	3.03	3.55	6.65	12.81	21.59	35.54	50.51	68.56	89.22	123.82	129.82
faggio ed acero	3.03	3.03	4.58	7.16	12.81	19.53	28.31	39.15	52.55	68.56	93.35	99.35
castagno e cerro	3.03	3.03	5.1	7.68	13.33	19.53	27.79	37.09	48.42	59.78	78.89	84.89
rovere e farnia	3.03	3.03	5.62	8.2	13.33	20.04	28.82	39.15	51.51	63.39	84.05	90.05
leccio sughera e fillirea olmo robinia, carpino, bagolaro sorbo ontano, pioppo e salice e altre essenze	3.03	3.03	4.07	6.13	11.26	16.43	23.66	32.44	44.28	57.2	77.85	83.85

principi utilizzati per l'aggiornamento
valore 2008 + 2
valore 2008 + 3
valore 2008 + 4
classe aggiunta

Determinata
sommando il valore
classe 51-60 del 2011 +
6 euro

TABELLA B

Tariffe per l'applicazione delle sanzioni amministrative, relative ai valori dei prodotti utilizzati in violazione delle presenti norme nei boschi cedui, (esclusi i prodotti contemplati nella tabella A), nonché la tariffa per l'applicazione del valore del fieno normale e dei cespuglietti di erica.

A)	Legna da ardere – essenza forte (al quintale)	4.20
B)	Legna da ardere – essenza dolce (al quintale)	3.80
LEGNAME DA LAVORO		
C)	Doghe per botti a metro cubo	21.08
D)	Travi e travetti di castagno e altre essenze a metro cubo	23.66
E)	Pali da reticolati, per ciascuno	0.80
F)	Paletti da vigna, per ciascuno	0.30
G)	Ciocco d'erica per abbozzi per pipe (al quintale)	40
H)	Soprassuolo da animali condotti nei boschi chiusi al pascolo (al quintale)	8.40